

PRETURA RAVENNA(decreto *i.a.p.*)

21 LUGLIO 1983

ESTENSORE:

TARRONI

RICORRENTE:

ATARI INC.

**Diritto d'autore • Software •
 Duplicazione e vendita di
 programmi • Provvedimenti
 d'urgenza ex art. 700 cod. proc.
 civ. • Inammissibilità.**

È inammissibile il ricorso alla misura cautelare innominata di cui all'art. 700 cod. proc. civ., stante l'esistenza della misura cautelare specifica ex art. 161 l.d.a.

**Diritto d'autore • Software •
 Imitazione servile di videogames
 • Sequestro • Ammissibilità.**

L'imitazione servile di videogiochi, da considerarsi opere dell'ingegno, attuata per finalità di lucro, lede il diritto d'autore tutelato dalla legge n. 633 del 1941, la quale prevede il sequestro delle opere contraffatte.

Il Pretore,

letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione allegata ed assunte sommarie informazioni;

rilevato che la soc. ricorrente ha congiuntamente proposto con un unico ricorso una richiesta di sequestro ai sensi degli artt. 161 e 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ed una domanda di emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.;

ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di sequestro speciale in base alla normativa a tutela del diritto d'autore, sussistono le condizioni per la concessione di tale misura cautelare con decreto (inaudita altera parte), sia perché la documentazione prodotta e le informazioni assunte confermano che presso le sale giochi Hippy, Las Vegas, e Magic City di Milano Marittima e Fantasy, La Zecca e La stella di Cervia e Pinarella di Cervia sono stati installati dei videogiochi denominati « Top Racer - Pro Racing e Xevios » i quali presentano ca-

* Si pubblica il decreto in epigrafe, ancorché datato, sia per l'inquadramento del procedimento percorribile a tutela dei programmi, sia per il rapporto che viene delineato fra norme sulla concorrenza sleale e legge sul diritto d'autore.

Per i numerosi sviluppi degli orientamenti giurisprudenziali v. Trib. Genova 31 ottobre 1986 (in questa *Rivista*, 1987, 268 con nota di R. D'ORAZIO, *Diritto d'autore sul software: una nuova pronuncia favorevole*); nonché Trib. Milano 13 marzo 1987, in questa *Rivista*, 1987, 708.

ratteristiche talmente simili ai videogiochi prodotti e commercializzati dalla soc. Atari inc. di Sunnyvale (California) e denominati « Pole Position » e « Xevious » da concretare gli estremi della violazione del diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno spettante a detta società secondo la documentazione acquisita agli atti, sia perché la preventiva convocazione degli interessati, cioè dei titolari della licenza dei pubblici esercizi nei quali i videogiochi sono collocati, potrebbe provocare l'immediata sparizione degli apparecchi e rendere così impossibile ogni accertamento della lamentata lesione del diritto della ricorrente;

ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di emissione di un provvedimento urgente d'inibitoria ex art. 2598 cod. civ., fondata sull'assunto che la collocazione dei videogiochi contraffatti realizzerebbe, oltre che la violazione delle norme a tutela del diritto di autore, anche gli estremi della concorrenza sleale sotto il profilo della « imitazione servile », va osservato che la misura cautelare specifica del sequestro di cui all'art. 161 legge n. 633/1941 prevale sicuramente sulla misura cautelare innominata di cui all'art. 700 cod. proc. civ.; con la quale si pone, pertanto, in concorrenza, dato che il ricorso al provvedimento di urgenza può in questi casi trovare applicazione soltanto quando non sia possibile utilizzare gli specifici strumenti di tutela del diritto previsti dalla legge in esame;

ritenuto che non varrebbe, in contrario, osservare che la cautela apprestata dalla legge sul diritto d'autore tutela unicamente le violazioni e le lesioni di tale diritto, mentre con il ricorso alla misura predisposta dall'art. 700 cod. proc. civ. si mira a tutelare le violazioni delle norme sulla correttezza della concorrenza commerciale, posto che, una volta qualificata la condotta denunciata dalla ricorrente come lesiva del suo diritto all'utilizzazione economica esclusiva dei videogiochi in oggetto, si deve considerare come necessariamente compresa in tale condotta anche l'attività di concorrenza sleale, se è vero che la « imitazione servile » di un opera dell'ingegno attuata per finalità di lucro non è che uno dei modi con i quali può venire leso il di-

ritto d'autore tutelato dalla legge n. 633 del 1941;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di emissione di provvedimento d'urgenza dev'essere dichiarata inammissibile;

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 cod. proc. civ.; 161, 162 e 163 legge 22 aprile 1941, n. 633:

dichiara inammissibile la richiesta di emissione di provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. avanzata dalla ricorrente società Atari inc., perché nella fattispecie è applicabile una misura cautelare specifica;

accoglie la richiesta della ricorrente suddetta in base all'art. 161 legge n. 633/1941 e, conseguentemente, ritenuta l'urgenza di provvedere immediatamente senza prima sentire le parti interessate;

ordina il sequestro dei videogiochi indicati nella narrativa del ricorso e denominati « Pro Racing » « Top Racer » e « Xevios » esistenti presso i seguenti locali: 1) sala giochi Hippy di Milano Marittima, viale Matteotti n. 50, gestita da Forlivesi Lucio; 2) sala giochi attrazioni « Las Vegas » di Milano Marittima, viale Ravenna n. 6, gestita da Marconato Giulio; 3) sala giochi Magic City di Milano Marittima Viale Gramsci n. 86, gestita da Randi Wando; 4) sala giochi Fantasy di Cervia, viale Italia 65 gestita da Silvagni Maria Luisa; 5) sala giochi attrazioni « La Zecca » di Cervia, viale Italia 135 gestita da Bagnoli Ornella; 6) sala giochi « La Stella » di Pinarella di Cervia, viale Abruzzi 53, gestita da Scarpellini Pasqua;

manda per l'esecuzione del sequestro all'ufficiale Giudiziario che dovrà essere designato dal dirigente dell'Ufficio Unico Esecuzioni di Ravenna su richiesta della ricorrente;

dispone che il sequestro venga eseguito anche al di fuori dei limiti di orario stabiliti dal codice di procedura civile;

dispone che il sequestro venga eseguito mediante apposizione di sigilli sugli apparecchi sopra indicati e con affidamento in custodia al titolare della licenza di esercizio del locale nel quale esse si trovano, autorizzando l'eventuale asporto dei medesimi solo nel